

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 184

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - GIAGONI - COCCIU - SALARIS - SECHI - MURA - CAREDDA

l'8 luglio 2020

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955
(Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Favorire e promuovere lo sviluppo del turismo in Sardegna e valorizzare il suo territorio rappresentano importanti e fondamentali azioni per far conoscere la nostra Isola sia a livello nazionale che internazionale. Con la presente proposta di legge, che modifica alcuni articoli della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), si intende infatti porre le basi per l'attuazione di una strategia di promozione efficace, capace di richiamare visitatori, generare reddito e occupazione su tutto il territorio sardo.

Le modifiche apportate dalla presente proposta di legge permettono di adeguare le disposizioni in essa contenute alle attuali esigenze. Assume dunque particolare rilevanza il turismo sociale, nella cui voce sono raggruppate differenti tipologie di viaggio ma accomunate da un elemento condiviso, rappresentato appunto dalla funzione "sociale" dell'esperienza turistica, trattandosi di un momento di arricchimento culturale e personale; sono ricomprese, infatti, le colonie estive per bambini e adolescenti, i viaggi organizzati per la terza età e quelli per i gruppi di disabili e diversamente abili con familiari ed accompagnatori.

Inoltre, la presente proposta di legge riconosce importanza a tutte le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscono la promozione dell'immagine della Sardegna producendo importanti ricadute positive in termini economici e di presenze turistiche su tutti i territori interessati. È proprio per la rilevanza che assumono tali manifestazioni che è istituito, presso l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, il "Registro dei grandi eventi" che individuerà gli eventi religiosi, folkloristici, enogastronomici, sportivi e culturali capaci di attrarre turisti e visitatori, permettendo anche di realizzare la destagionalizzazione del mercato turistico.

Sono state, infine, apportate alcune modifiche relativamente alle modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi e di concessione dei contributi stessi e modifiche ai capitoli di spesa.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 7 del 1955

1. L'articolo 1 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Misure a sostegno del turismo)

1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi per:

- a) il turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli;
- b) il turismo sociale, per consentire l'accesso alla vacanza alle fasce di popolazione più svantaggiate (anziani, giovani, disabili);
- c) sostenere progetti, iniziative e manifestazioni anche della tradizione identitaria di matrice religiosa o laica radicate nella memoria della comunità in cui si svolgono, che favoriscano la promozione dell'immagine della Sardegna producendo importanti ricadute positive in termini economici e di presenze turistiche su tutti i territori interessati.

2. L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa."

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1955, è aggiunto il seguente:

"Art. 1 bis (Registro dei grandi eventi)

1. Le manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico di cui all'articolo 1, lettera c), sono elencate nel "Registro dei grandi eventi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, è demandata all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, l'istituzione del "Registro dei grandi eventi" e il suo aggiornamento periodico."

Art. 3

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 7 del 1955

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Procedure)

1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, sono presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, a seguito di apposito avviso o bando pubblico che stabilisce requisiti, criteri, modalità e durata, approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato.

2. I contributi sono concessi, con provvedimento dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio a seguito di apposita istruttoria."

Art. 4

Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 7 del 1955

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Funzioni regionali)

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio esercita funzioni di controllo sull'impiego dei contributi erogati a mezzo dei propri organi tecnici.

2. I beneficiari dei contributi in ogni caso presentano il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse, secondo le indicazioni stabilite dalle direttive emanate mediante deliberazione della Giunta regionale."

Art. 5

Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 7 del 1955

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1955, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Le spese di cui alla presente legge fanno capo ai capitoli SC06.0169, SC06.0178 e

SC06.0459.".

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).